

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO  
"ORME DI LEGALITÀ: SUI PASSI DELLE DONNE CORAGGIOSE" IN ATTUAZIONE DEGLI  
OBIETTIVI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 7 E 19, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E  
SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata dal  
Presidente

E

Il **Comune di Maranello (MO)**, C.F. 00262700362 rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione  
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e  
dell'economia responsabili" ed, in particolare:

- l'art. 7 recante "**Accordi con enti pubblici**" che prevede, tra  
l'altro:
  - al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di  
programma e altri accordi di collaborazione con enti  
pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali  
competenti nelle materie della giustizia e del contrasto  
alla criminalità, che possono prevedere la concessione di  
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
    - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in  
relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi  
sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o  
radicamento di attività criminose di tipo organizzato  
e mafioso e di attività corruttive;
    - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e  
della cittadinanza responsabile fra i giovani;
    - c) sostenere gli osservatori locali, anche  
intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei  
fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità  
organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse  
articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
    - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui  
fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul  
territorio.
  - al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui  
al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici  
contributi per l'acquisto, la ristrutturazione,

l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;

- l'art. 19 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati” che prevede, tra l'altro:
  - al comma 1 che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
    - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
    - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
    - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.”;
  - al comma 2 che “Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.”;

Premesso che:

- il Sindaco del Comune di Maranello, con lettera inviata il 31/05/2021, acquisita al protocollo della Regione al n. PG//2021.0533298, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato **“Orme di legalità: sui passi delle donne coraggiose”**;
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Maranello (MO), acquisita in atti dalla struttura

regionale del Capo di Gabinetto, è relativo al completamento del recupero del bene immobile confiscato, assegnato al Comune di Maranello dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC). In relazione a questo immobile il Comune di Maranello ha intrapreso un percorso per la sua ristrutturazione e riqualificazione con finalità sociali, perché possa diventare il luogo per sviluppare un progetto di graduale avvio o riavvio al lavoro di donne socialmente deboli (in particolare donne disoccupate o inoccupate, donne sole con figli, donne vittime di violenza). Data la complessità del progetto e le condizioni dell'immobile quando è entrato a far parte del patrimonio del Comune di Maranello, è stato necessario prevedere una articolazione degli interventi di ristrutturazione su più annualità, che potrà concludersi con la messa in sicurezza dell'attuale sentiero pubblico di collegamento tra la villa confiscata e il centro di San Venanzio, ove si trova l'Associazione Il Canarino, punto di aggregazione e ritrovo per i residenti della frazione, nonché riferimento per il progetto di controllo di vicinato.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Maranello (MO) e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Maranello (MO).

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente  
Accordo di programma**

## **Articolo 1**

### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

## **Articolo 2**

### **Obiettivi**

L'Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Orme di legalità: sui passi delle donne coraggiose".

### Articolo 3

#### Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:

- **2° ed ultimo stralcio lavori:** lavori di finitura dei locali, il completamento "Spa/Centro benessere", l'installazione dell'ascensore interno, la sistemazione definitiva dell'area cortiliva esterna e una parte degli arredi necessari al funzionamento dell'immobile.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **F59E19000610006**.

### Articolo 4

#### Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
<b>2° ed ultimo stralcio lavori:</b> lavori di finitura dei locali, il completamento "Spa/Centro benessere", l'installazione dell'ascensore interno, la sistemazione definitiva dell'area cortiliva esterna e una parte degli arredi necessari al funzionamento dell'immobile.	€. 15.090,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>€. 18.863,64</b>

### Articolo 5

#### Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Maranello (MO), la somma complessiva di €. €. **15.090,00** a titolo di contributo alle spese d'investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. **18.863,64**, di cui €. **3.773,64** a carico del Comune di Maranello (MO). L'assegnazione viene disposta al fine di consentire, al

soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali assegnate nell'anno 2021).

Sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio regionale.

Il Comune di Maranello (MO) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto **"Orme di legalità: sui passi delle donne coraggiose"**;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto **"Orme di legalità: sui passi delle donne coraggiose"** così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

## **Articolo 6**

### **Comitato Tecnico di Coordinamento**

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Eugenio Arcidiacono e Susy Marcheggiani per la Regione Emilia-Romagna e in Elisa Tommasini e Monica Medici per il Comune di Maranello (MO). Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune di Maranello (MO), il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;

b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:

- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dall'Accordo;
- che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;

c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

## **Articolo 7**

### **Liquidazione del contributo regionale**

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€ 15.090,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Maranello (MO) e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;
- Il Comune di Maranello (MO) potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## **Articolo 8**

### **Inadempimento**

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Maranello (MO), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

## **Articolo 9**

### **Proroga**

E' possibile richiedere una proroga motivata del termine di

conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 15 dicembre 2021.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute nell'anno 2021 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2022 al termine del periodo di proroga. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2021 e quella che sarà esigibile nel 2022.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.

#### **Articolo 10**

##### **Durata dell'Accordo**

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2022 il Comune di Maranello (MO) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

#### **Articolo 11**

##### **Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo**

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Maranello (MO), lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Per il Comune di Maranello  
(MO)

Il legale rappresentante